



# TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

## *Segreteria della Presidenza*

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 tel. 0557996469- e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

---

PROT. 2362 - U.

Firenze, 3 APR. 2020

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
FIRENZE


Oggetto: Protocollo finalizzato alla organizzazione e regolamentazione delle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo.

Invio l'allegato testo del Protocollo di cui all'oggetto sottoscritto il 2 Aprile u.s..

IL PRESIDENTE  
(Marilena Rizzo)







**TRIBUNALE DI FIRENZE  
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  
CAMERA PENALE DI FIRENZE**

**Protocollo di intesa tra**

**Tribunale di Firenze  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze  
Ordine degli Avvocati di Firenze  
Camera Penale di Firenze**

**E con**

**Direzione Casa Circondariale di Sollicciano in Firenze  
Questura di Firenze  
Comando Provinciale Carabinieri di Firenze  
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Firenze  
Comando Polizia Municipale di Firenze**

**Finalizzato alla organizzazione e regolamentazione delle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo.**

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e segnatamente l'art. 83 che, nell'abrogare gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 del D.L. 11/20, ne recepisce ed integra i contenuti;

visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

visto l'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

visto l'art. 83, comma 7, lett. e), del D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere “la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze”;



considerato che l'art. 83, comma 12, del D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

preso atto che con delibera del 26 marzo 2020 (prot. P. 5102/20 del 27/3/2020) il CSM ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e le camere penali locali sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L.11/20, il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

visto il provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del 20 marzo, che stabilisce che la partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi *Skype for business* e *Teams* laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Firenze del 24 marzo 2020 n. 45 contenente disposizioni da osservarsi nella celebrazione delle udienze penali fino al 15 aprile 2020;

Considerato che l'Ufficio Giudiziario di Firenze ha predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Considerato che l'eccezionale situazione d'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo in queste ore impone la condivisione di misure organizzative, anche processuali, altrettanto eccezionali e idonee a salvaguardare la salute di tutti i soggetti che partecipano al processo, ma che la natura derogatoria delle soluzioni che si intendono in tal modo adottare rispetto ai fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo penale, impone di rimarcare che la disciplina del presente protocollo deve considerarsi assolutamente temporanea ed in nessun modo invocabile quale precedente sintomatico di un qualche, neppure implicito consenso dei sottoscrittori del presente protocollo al futuro consolidarsi di prassi di segno analogo;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo, con o senza rito alternativo (esclusa attività istruttoria che comporti assunzione di prove testimoniali), dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante Microsoft Teams.



2. Là dove venga applicata una misura custodiale, i giudizi che proseguono (con rito alternativo o con rito ordinario senza assunzione di prove testimoniali) in data diversa in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida ovvero, qualora la casa circondariale non sia in grado di collegarsi con la piattaforma TEAMS, il sistema della videoconferenza. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale. Nel caso di arresti domiciliari, il Giudice indicherà a verbale l'aula del NPG ove il processo proseguirà, autorizzando l'imputato, se del caso, a recarvisi senza scorta.

3. Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

4. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con:

- Questura di Firenze,
- Comando Provinciale dei Carabinieri,
- Comando Guardia di Finanza,
- Polizia Municipale (che si appoggia alle strutture della Questura).

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale con l'applicazione della disposizione di cui all'art. 472 comma 3 c.p.p.

5. Non appena avvisato dalla P.G. che ha proceduto all'arresto, il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento di udienza con l'operativo TEAMS qualora scelga il collegamento da remoto per la partecipazione all'udienza ed al quale indirizzo verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO, non PEC). In ogni caso il difensore, tenuto conto della situazione emergenziale che non consente la presenza in aula di difensori nominati ex art. 97, comma 4, c.p.p., verrà contattato telefonicamente dalla P.G. personalmente e non con avviso in segreteria, e dovrà garantire la sua presenza all'udienza di convalida oppure, in caso di suo impedimento a presenziare, la partecipazione di un sostituto di cui dovrà fornire anche un indirizzo PEO. Nel verbale d'arresto la polizia giudiziaria darà altresì atto di aver reso edotto l'arrestato che l'udienza di convalida e l'eventuale giudizio direttissimo avranno luogo con il sistema della videoconferenza.

6. La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

7. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà telefonicamente al difensore il luogo dove l'arrestato è stato condotto o autorizzato a recarsi, nonché, su indicazione del pubblico ministero, indicherà al difensore il luogo dove l'arrestato sarà condotto o autorizzato a recarsi per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

8. Nei casi eccezionali di custodia dell'arrestato in carcere ai sensi dell'art. 558 comma 4 bis, ultimo periodo, c.p.p., la P.G. indicherà al difensore che la casa circondariale presso cui l'arrestato verrà condotto è quella di Sollicciano in Firenze, presso cui rimarrà per la celebrazione dell'udienza di convalida da remoto.

9. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare alla cancelleria all'indirizzo mail [sez1.penale.tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.firenze@giustizia.it), al più tardi entro le ore

9.00, se intende partecipare all'udienza presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico, ovvero in aula d'udienza.

Di tale scelta, ove informata, la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in aula.

10. In ogni caso, sarà garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza e comunque sin dal momento della nomina del difensore, la possibilità di colloqui difensivi, anche a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, ove necessario con la presenza di un interprete o di altri ausiliari.

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

11. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica ([procura.firenze@giustizia.it](mailto:procura.firenze@giustizia.it)) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e Word, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.

12. La segreteria del PM di urgenza provvederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati e tutti gli atti relativi al fascicolo in possesso del PM) **ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:**

- al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato, chiedendo a mezzo telefono la conferma della ricezione degli atti);
- alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime, con valore ai fini di deposito, al richiamato indirizzo ([sez1.penale.tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:sez1.penale.tribunale.firenze@giustizia.it)); la Cancelleria provvederà a stampare gli atti trasmessi telematicamente per la formazione del fascicolo cartaceo in copia attestando l'orario di ricezione della mail;
- al pubblico ministero designato alla partecipazione all'udienza nel giorno indicato.

Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, i pubblici ministeri di turno si impegnano a garantire la trasmissione dei fascicoli cartacei delle udienze per direttissima al massimo entro il giorno dopo.

Resta fermo che i procedimenti che arriveranno oltre il termine delle 12.30, orario tabellarmente previsto, saranno trattati il giorno seguente.

13. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivato il collegamento da remoto con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivato il collegamento da remoto con il soggetto arrestato e il nominativo dell'interprete che sarà presente, qualora necessario, specificando la lingua.

14. Il giudice che procede stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, creando apposita *stanza virtuale*, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 45 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da



consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

15. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, a verbale darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di essere collegato da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Darà atto altresì del consenso dell'imputato.

16. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti e istanze mediante la funzione "carica" nell'opzione "File" attiva nella "stanza virtuale" e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

17. Sarà garantita la registrazione dell'udienza anche attraverso il sistema audiovideo della stanza virtuale consentito dal sistema Microsoft Teams

18. Eventuali colloqui riservati tra il pubblico ministero e il difensore ai fini del giudizio si svolgeranno sull'utenza telefonica fissa (da inserire) presente nella stanza da cui avviene il collegamento nei locali della Procura.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice può procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, già individuato dalla D.G.S.I.A., in caso di indisponibilità del sistema Microsoft Teams.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 3 aprile 2020 e sino al 15 aprile 2020, e, qualora la Presidenza della Corte di Appello e la Procura Generale diano il loro concerto ai sensi del comma 6 dell'art. 83 DL.18/20, fino al 30 giugno 2020.

Le parti si impegnano a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo le dott.sse Lisa Gatto, Silvia Cipriani e Barbara Bilosi per il Tribunale; il dott. Vito Bertoni e la dott.ssa Christine Von Borries per la Procura della Repubblica; e l'Avv. Gianluca Gambogi (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze) e l'Avv. Matteo Corri (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Firenze, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, nonché al C.I.S.I.A. di Firenze.

Firenze, 2 aprile 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato, previa lettura integrale del testo, nonché degli allegati.

F.to Il Presidente del Tribunale Marilena Rizzo

F.to Il Procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo

F.to per il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Gianluca Gambogi

F.to Il Presidente della Camera Penale Luca Bisori

F.to Il Direttore della Casa Circondariale di Sollicciano in Firenze Fabio Prestopino

F.to Il Questore di Firenze Armando Nanei

F.to Il Comandante Provinciale Carabinieri di Firenze Antonio Petti

F.to Il Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Firenze Fabrizio Nieddu

F.to Il Comandante Polizia Municipale di Firenze Giacomo Tinella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE  
PROTOCOLLO È STATO FIRMATO  
DA TUTTI I SOGGERITORI  
IN DATA 2 APR. 2020



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Laura Ognibene*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Ognibene", written over the typed name.